



COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ORDINANZA N. LF DEL 15.06.2020

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225 modificato ed integrato con la legge n. 100 del 12 luglio 2012;

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuto la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Viste le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 31.08.1998 e s. m. e i.;

Vista la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la circolare del Presidente della Regione Siciliana del 14.01.2008 in materia di prevenzione incendi;

Visto il parere del 18 marzo 2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sull'effettiva portata dell'art. 185, comma 1 lettera f) del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota Prefettizia dell'Area V - *Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento soccorso Pubblico* - prot. 49837 del 22/05/2020;

Visto il Titolo III del D.L.vo n. 139 dell' 08.03.2006 e s. m. e i. in materia di incendi;

Visto l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

Evidenziato che le suesposte premesse fanno parte della presente,

ORDINA

Il divieto assoluto, dal **16 giugno al 30 settembre**:

1) in prossimità di boschi, terreni cespugliati e spazi in genere lungo le strade comunali, Provinciali, Demaniali ricadenti nel territorio Comunale di Longi:

- di accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o qual'altro che possa creare pericolo di incendio;
- compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

2. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi nonché ai proprietari di fabbricati con annesse aree a verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spesa dei terreni invasi da vegetazione, e quant'altro possa essere pericolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo di riferimento, condizioni tali da ridurre il rischio di incendi;-

3. Che nel periodo **dall'16 giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre**, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
- dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

AVVERTE

Di osservare i seguenti divieti nelle aree percorse dal fuoco:

nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia .

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

- 1) nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
- 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile .

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

RICORDA

Che Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità fabbricati e/o impianti, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

I detentori di cascinali, fienili, stalle, impianto agricolo e di qualsiasi costruzione, dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane e periferiche: che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Corpo Forestale numero verde "1515"
- Corpo Forestale Distaccamento di Galati Mamertino tel . 0941/435109
- Comando Polizia Municipale Cell. 334/9579193 - 3388934856
- Vigili del Fuoco mediante numero verde "115"
- Carabinieri tel. 112
- Comando Carabinieri di Longi tel. 0941/485704
- Ufficio Tecnico tel. 0941/485040 int.22 -15
- Gruppo volontari di Protezione Civile tel 320 9671657

DISPONE

Che la presente ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale ed inserita nel sito ufficiale del Comune: <http://www.comunelongi.it>.

Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla prefettura di Messina , al Distaccamento Forestale di Galati Mamertino (ME), al Comando Compagnia Carabinieri di Longi e al Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale li 15/6/2020



IL SINDACO
(geom. *Antonio Ebbio*)